

Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LENTICCHIA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

Deliberazione del consiglio direttivo 28 dicembre 2006 n.55

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- VISTA la Legge Quadro sulle Aree Protette, 6 dicembre 1991, n. 394 e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 5 giugno 1995, istitutivo dell'Ente Parco;
- VISTO il decreto ministeriale 25 luglio 2003 recante la terza revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, ai sensi del quale è inserito il prodotto denominato "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio";
- RICHIAMATE le finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare, la promozione di iniziative atte a sviluppare economie sostenibili nei campi specifici delle attività agricole, della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici di qualità;
- RICHIAMATE le precedenti iniziative intraprese in tal senso, quali l'adesione al progetto editoriale di ricerca e promozione denominato "Atlante dei prodotti tipici tradizionali e locali del sistema nazionale delle aree protette" promosso dal Ministero dell'Ambiente, Federparchi, l'Associazione Legambiente Nazionale e curato dalla società Slow Food e la convenzione stipulata dall'Ente in data 31 agosto 2004 con la società Slow Food s.r.l., al fine di costituire i presidi denominati "Canestrato di Castel del Monte" e "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio";
- PRESO ATTO che la lenticchia di Santo Stefano di Sessanio è un prodotto unico, perché costituisce un biotipo locale caratterizzata da notevole rusticità e dimensioni ridotte che gli conferiscono aroma e sapore particolari e che la zona tipica di produzione ricade interamente nel Parco;
- ESAMINATI la bozza di Statuto del costituendo consorzio e l'allegato Disciplinare di produzione elaborati con l'ausilio dei competenti uffici dell'Ente;
- CONSIDERATO che il costituendo Consorzio - senza finalità di lucro - ha lo scopo di difendere e tutelare la produzione e il commercio della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" e l'uso della sua denominazione, promuovendo ogni iniziativa finalizzata a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del prodotto, per estenderne la conoscenza e migliorarne il prestigio, attraverso la costituzione di un consorzio di tutela;
- VISTO che la tutela della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" rientra tra i compiti istituzionali dell'Ente, al fine di sviluppare economie sostenibili, in

particolare nei campi specifici delle attività agricole, della produzione e commercializzazione di prodotti di qualità e tipici;

- CONSIDERATO che, in precedenza, l'Ente Parco è stato promotore dell'istituzione del Consorzio di tutela e valorizzazione del Pecorino di Farindola e del Canestrato di Castel del Monte;
- RICHIAMATO il Verbale del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 6 del 28 dicembre 2005, in cui si definivano i termini di impegno dell'Ente nell'ambito del "Consorzio di tutela e valorizzazione del Canestrato di Castel del Monte" al fine di meglio tutelare il Parco in caso di eventuali coinvolgimenti economici non commisurati alle risorse finanziarie disponibili;
- DOPO ampia discussione, alla quale prendono parte tutti i Consiglieri presenti;
- ASCOLTATO il Coordinatore Tecnico Amministrativo dell'Ente;
- CON VOTAZIONE unanime resa in forma palese;

DELIBERA

- di aderire al costituendo "Consorzio per la tutela e valorizzazione della Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio", con funzioni di indirizzo e di sostegno. L'adesione non potrà in ogni caso provocare la insorgenza di oneri finanziari o responsabilità che esulino dalla funzione istituzionale propria dell'Ente. Qualora dovesse intervenire in futuro una proposta di contributo ordinario non ritenuta congrua e comunque incompatibile con le risorse proprie dell'Ente, quest'ultimo assumerà le dovute iniziative per revocare la propria adesione al Consorzio;
- di approvare lo Statuto e il Disciplinare del Consorzio che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante;
- di demandare al Coordinatore tecnico Amministrativo dell'Ente tutti gli adempimenti conseguenti per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva;
- di trasmettere la presente Deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per quanto di propria competenza.

PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA

CONSORZIO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LENTICCHIA DI SANTO STEFANO DI SESSANIO"

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE DURATA E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituito tra i Produttori della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" del territorio di cui al successivo art. 4, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, la Provincia dell'Aquila, la Comunità Montana Campo Imperatore - Piana di Navelli, i Comuni di Barisciano, Calascio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, una Consorzio di tutela e valorizzazione senza finalità di lucro, denominato "Consorzio di tutela e valorizzazione della Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio".

Il Consorzio ha sede legale e amministrativa in Santo Stefano di Sessanio, presso il Comune di Santo Stefano di Sessanio.

Art. 2 - Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31.12.2036 e potrà essere prorogata dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 3 - Scopi del Consorzio

Il Consorzio, senza finalità di lucro, ha lo scopo di:

- coltivare, raccogliere, selezionare, stoccare, confezionare, commercializzare e distribuire la "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" secondo il Disciplinare di Produzione ed i Regolamenti del Consorzio;
- recuperare, costituire, mantenere in purezza, conservare, moltiplicare e diffondere la "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio", gestendo anche il materiale sementiero e di propagazione;
- difendere e tutelare la produzione e il commercio della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" e l'uso della sua denominazione;
- promuovere ogni iniziativa volta a salvaguardare la tipicità e le caratteristiche peculiari del prodotto, estenderne la conoscenza e migliorarne il prestigio;
- distinguere la "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" prodotta nel comprensorio di cui al successivo art. 4 e promuovere iniziative intese a tutelare la sua denominazione, mediante l'apposizione di marchi e contrassegni depositati a norma di legge;
- garantire la produzione della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" secondo il Disciplinare di produzione, parte integrante e sostanziale del presente Statuto;
- esercitare attività di vigilanza e controllo sulla produzione ed il commercio della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio";
- promuovere attività formative ed iniziative finalizzate al perfezionamento ed al miglioramento qualitativo della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio";
- attivare collaborazioni con l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga,

l'Agenzia Regionale di Sviluppo Agricolo, la Camera di Commercio di L'Aquila, la Provincia di L'Aquila, le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentate sul territorio ed altri Enti per lo sviluppo di studi, ricerche e prove sperimentali volte al miglioramento delle tecniche di coltivazione della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio".

Il Consorzio può inoltre:

- acquistare, affittare e gestire terreni e locali nel comprensorio di cui all'art. 4, materiale ed attrezzature di interesse e uso comune;
- promuovere attività di ricerca, formative e di divulgazione presso il grande pubblico, la ristorazione, anche collettiva, le mense scolastiche, sulle caratteristiche nutrizionali della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio";
- promuovere iniziative di formazione tecnica per i Soci, volte all'approfondimento degli aspetti relativi alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti del Consorzio, sotto il profilo tecnico, agronomico e legislativo;
- sviluppare sinergie tra i Soci per migliorare e regolamentare la commercializzazione della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio", anche attraverso la fornitura di servizi di assistenza e consulenza;
- sviluppare sinergie ed accordi commerciali con altri Consorzi che tutelano le produzioni tipiche locali abruzzesi;
- creare sinergie e collaborazioni con altri consorzi, Associazioni o iniziative simili di altre regioni italiane.

Il Consorzio può svolgere a favore dei Soci produttori attività di carattere mutualistico, compresa l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto per fini di solidarietà o di prestiti per attività, lavori, acquisti di attrezzature e strutture coerenti con gli scopi del Consorzio.

Art. 4 - Area di produzione

La zona di produzione della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" è costituita dal versante meridionale aquilano del Gran Sasso nei territori dei Comuni di Barisciano (località Le Locce e La Villa), Calascio, Castel del Monte, Castelvechio Calvisio (località Viano e Buto) e Santo Stefano di Sessanio.

Art. 5 - Denominazione

E' denominata "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" il legume coltivato in conformità alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di produzione, parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

TITOLO II - I SOCI

Art. 6 - Soci

Sono soci del Consorzio, i coltivatori i cui terreni agricoli (a qualsiasi titolo detenuti) siano localizzati nei comuni di cui all'art. 4 e che utilizzino esclusivamente seme "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" appartenente alla specie *Lens culinaris Medicus* biotipo "Santo Stefano di Sessanio", gruppo delle *microsperma*.

I Soci coltivatori sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del relativo

Regolamento interno di cui all'art. 15, dell'allegato Disciplinare di produzione e delle disposizioni di legge vigenti in materia. Sono altresì soci del Consorzio i soci fondatori e gli Enti aderenti al Consorzio.

Art. 7 - Ammissione

Le domande di ammissione al Consorzio dei produttori della Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio devono essere redatte in forma scritta ed indirizzate al Consiglio Direttivo e contenere le seguenti indicazioni:

- a) a denominazione o ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale o la partita IVA;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) la dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nei regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Nel caso di adesione da parte di persone giuridiche, alla domanda devono essere allegate: copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e dell'eventuale regolamento interno; copia della delibera dell'organo competente che autorizza la presentazione della domanda e la nomina delle persone delegate a rappresentare la società o il Consorzio in seno al Consorzio. La qualifica di Socio si acquista con l'iscrizione nel Libro Generale dei Soci, all'atto della relativa delibera del Consiglio Direttivo e del versamento rispettiva della quota sociale.

Art. 8 - Obblighi dei Soci

I Soci hanno l'obbligo di:

- 1.osservare e far osservare il presente Statuto, il relativo Regolamento interno di cui al successivo art. 16, l'allegato Disciplinare di produzione;
- 2.attenersi alle delibere degli organi sociali del Consorzio;
- 3.versare le quote e i contributi stabiliti a norma del presente Statuto.

Art. 9 - Recesso, decadenza ed esclusione dei Soci

La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

La perdita della qualità di Socio non comporta alcun diritto di restituzione dei contributi a qualsiasi titolo versati, né importa la liberazione dall'obbligo di versamento dei contributi già maturati al momento del recesso, decadenza, esclusione.

Il recesso avviene su domanda scritta dell'interessato indirizzata, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo, il quale delibera in merito entro tre mesi.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione di cui all'art. 6.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che non abbia osservato il Disciplinare di produzione, il Regolamento interno o che abbia arrecato nocumento all'immagine e agli interessi del Consorzio.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

1. L'Assemblea Generale dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente
4. Il Collegio dei Proibiviri.

Art. 11 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai soci e/o da un suo rappresentante, può essere ordinaria e straordinaria ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea ordinaria approva il bilancio annuale, elegge i membri del Consiglio Direttivo, approva i regolamenti del Consorzio, delibera sulle questioni attinenti alla gestione del Consorzio, sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno.

Essa inoltre deve essere convocata quando ne faccia richiesta un quinto dei Soci, con l'indicazione degli argomenti da trattare ..

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga del Consorzio, sul suo scioglimento e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione, degli argomenti posti all'ordine del giorno e della data della seconda convocazione.

L'avviso, salvi i casi di motivata urgenza, deve essere comunicato ai Soci, mediante lettera raccomandata, almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento della metà dei Soci ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Essa delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di due terzi dei Soci in prima convocazione e, con l'intervento della maggioranza assoluta, in seconda convocazione.

Essa delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 13 (tredici) membri: 10 (dieci) membri elettivi nominati dall'Assemblea Generale dei Soci, 1 (un) membro designato dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e 2 (due) membri designati dagli Enti Locali di cui all'art. 1. Può far parte del Consiglio Direttivo, con voto meramente consultivo, un rappresentante di ogni ente pubblico del comprensorio di cui all'art. 4, finanziatore del Consorzio o Ente coinvolto nel miglioramento qualitativo della "Lenticchia di Santo Stefano di Sessanio" di cui all'art. 3.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere senza formalità.

L'awiso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 - Compiti del Consiglio Direttiva

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere i bilanci;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria; curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- deliberare il recesso, la decadenza dei Soci e l'eventuale esclusione degli stessi; fissare la quota di ammissione dei Soci;
- determinare i contributi ordinari dovuti al Consorzio;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere; emanare il Regolamento interno;
- compiere tutti gli atti e le operazioni ritenuti opportuni per il raggiungimento delle finalità sociali;
- designare un organismo tecnico in grado di vigilare sull'osservanza del Disciplinare di produzione attraverso la predisposizione di un adeguato Manuale di Controllo;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere degli organi sociali.

Art. 15 - Il Presidente e la Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente del Consorzio e ne ha la legale rappresentanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente, su mandato del Consiglio Direttivo, è autorizzato a riscuotere da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, finanziamenti e contributi di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie; può altresì, accendere conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi entro un limite massimo di spesa definito dal Consiglio Direttivo; per somme superiori la spesa dovrà essere di volta in volta autorizzata dal Consiglio Direttivo; è autorizzato altresì a nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualsiasi grado di giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare, per un tempo determinato, tutti o parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un consigliere.

Art. 16 - Regolamento interno

Il Consiglio Direttivo elabora, entro tre mesi dalla costituzione del Consorzio, un **Regolamento interno**.

Esso disciplina il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, le norme di comportamento cui devono uniformarsi i Soci, il marchio e l'apposizione di contrassegni sul prodotto e tutte le materie espressamente demandategli dal presente Statuto.

Il Regolamento interno è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

Art.17 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri che possono essere scelti anche fra non appartenenti al Consorzio.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge, nel suo seno, il proprio Presidente.

Al Collegio dei Probiviri sono obbligatoriamente deferite tutte le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti, nonché qualsiasi controversia riguardante i rapporti tra Socio e Consorzio o derivante da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio, sentite le parti, decide con i poteri dell'arbitro amichevole compositore, con la dispensa da ogni formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.

TITOLO IV - PROVENTI DEL CONSORZIO

Art. 18 - Proventi

I proventi del Consorzio sono costituiti:

- a) dalle quote di ammissione dei Soci, nella misura determinata dall'Assemblea;
- b) da lasciti, donazioni, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
- c) dall'importo delle penalità che, eventualmente, saranno pagate dai Soci per inadempienze ai patti associativi.

Il fondo sociale è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi.

Qualora il fondo sociale dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Soci, stabilendone le modalità ed i termini.

Art. 19 - Contributi ordinari

Ogni Socio dovrà versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

Dovrà inoltre rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso.

Art. 20 - Attività del Consorzio

Il Consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere le attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, avvalendosi di un'organizzazione appositamente predisposta ed attuata sotto forma di «ufficio» che ha la sua sede presso quella del Consorzio.

Le attività, per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso terzi, particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le vendite, non saranno svolte dal Consorzio in nome proprio, ma in nome e per conto di tutti o di alcuni Soci, a seconda se alle singole operazioni o attività sono interessati tutti o alcuni di questi e, a seguito di specifica richiesta che ciascuno di essi, di volta in volta, avrà rivolto per iscritto all'organo amministrativo del Consorzio. Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso terzi è regolata nei modi indicati dall'art.

2615 del C.C ..

Nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i Soci interessati all'operazione non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo, oppure, fornendo adeguata cauzione, oppure, in altro modo idoneo, eventualmente stabilito dal regolamento, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

Art. 21 - Sanzioni

Al Socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sono applicabili le seguenti sanzioni:

a) diffida;

b) sanzioni pecuniarie che saranno definite annualmente dal Consiglio Direttivo;

c) sospensione a tempo indeterminato; d)

esclusione;

Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del presente Statuto, del Disciplinare di Produzione o dei regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il Socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i consequenziali provvedimenti ed, eventualmente, determinare la misura delle sanzioni.

La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al Socio interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Socio deve effettuare il versamento delle penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra. Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità, anche in relazione alla gravità e alla diversità delle inadempienze.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del progetto di bilancio consuntivo e della relazione annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria.

Art. 24 - Scioglimento

Lo scioglimento anticipato del Consorzio, dovrà essere deciso dall'Assemblea straordinaria che determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Non potrà essere distribuita ai soci una somma che superi l'ammontare del capitale versato, dovendo l'eccedenza assegnarsi a scopi mutualistici e di pubblica utilità.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile.